

## **Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**

Sede Legale via Sant' Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



# **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 2593 del 06/12/2024

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	-

ha adottato la presente deliberazione:

## **OGGETTO**

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 6 MESI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023.

## OGGETTO

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 6 MESI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023.

Il Dirigente proponente, Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana, Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 03.05.24 è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, il "servizio per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana" per il periodo indicativo di 6 mesi, alla ditta Saniplan S.r.l. di Vicenza, C.F. e P.Iva 04117470247;

con nota protocollo n. 168105 del 13.09.2024, il DEC ha rappresentato la necessità di procedere all'esternalizzazione del "servizio per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana", per un ulteriore periodo di 6 mesi, secondo il seguente fabbisogno:

Distretto - sede	Giornate /mese fabbisogno massimo	Giornate /mese fabbisogno minimo	Ore/mese solo per accertamenti sanitari fabbisogno massimo	Ore/mese solo per accertamenti sanitari fabbisogno minimo
Asolo - Montebelluna	2	2	15	15
Pieve di Soligo - Conegliano	4	1	30	7,5
Pieve di Soligo – Vittorio Veneto	2	1	15	7,5
Treviso Nord – Oderzo	2	2	15	15
Treviso Sud	6	4	45	30
Funzione di coordinamento		Dalle 8:00 alle 18:00 nelle giornate di presenza, nel tempo non impegnato per accertamenti sanitari		
Funzione medico competente		Dalle 8:00 alle 18:00 nelle giornate di presenza, nel tempo non impegnato per accertamenti sanitari		

la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole;

che in data 06.11.2023, Consip Spa ha indetto una procedura di gara per l'affidamento di un accordo quadro, avente ad oggetto i servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ed. 1), il cui stato dei lavori, ad oggi, è nella fase di valutazione delle offerte;

visto il perdurare della situazione di emergenza relativa alla carenza di personale presso il Servizio di medicina preventiva dei lavoratori, non altrimenti risolvibile, tramite l'impiego di personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tramite immediata assunzione di idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore relative all'assunzione di personale dipendente, o avvalendosi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna, nonché espletando eventuali procedure di reclutamento del personale medico autorizzate dalla Crite della Regione Veneto;

visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – e s.m.i., che definisce la figura del “medico competente” e dispone che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e le funzioni di medico competente per l'Azienda (previste dal Titolo I, Capo III, Sez. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), debbano essere garantite;

visti l'art. 49 comma 4 e l'art 128 comma 8 del D.lgs 36/2023, in ordine alla possibilità di invitare il contraente uscente e in ordine ai principi da applicare in caso di affidamento di servizi sanitari per importi inferiori alla soglia di cui all'art 14 del D.lgs 36/2023;

considerato che, su 5 ditte opportunamente invitate in data 06/11/2024 da questa Amministrazione tramite piattaforma virtuale MePA a presentare idoneo preventivo, l'attuale fornitore del servizio, Saniplan srl, è stato l'unico operatore ad aver riscontrato alla richiesta di offerta economica in data 12/11/2024;

con nota mail del 22/11/2024 agli atti, la U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, ha inviato il preventivo tecnico-economico allo specialista indicato dalla Direzione Sanitaria, al fine di procedere con la valutazione, che si è conclusa con un giudizio di idoneità del preventivo;

il costo massimo del servizio per il periodo indicativo di 6 mesi ammonta ad € 126.000,00 (IVA esente) ed è conforme a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 106 del 12.02.2024, ai sensi della quale l'importo orario del servizio non potrà superare € 100,00;

il presente affidamento è conforme all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e all'art. 10 comma 5 bis del D.L. 34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023;

la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs 36/2023;

l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali, a seguito dell'emanazione delle linee guida previste dall'art. 10 comma 3 del D.L.34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023, qualora più favorevoli per l'Amministrazione.

i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 ad oggi, risultano regolari; le suddette verifiche verranno altresì svolte tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ai sensi delle Delibere ANAC n. 262/2023 e n. 582/2023, prima della stipula del contratto;

il Servizio Prevenzione e Protezione ha precisato che non sussistono rischi interferenziali.

È stato accertato che, relativamente al servizio in oggetto, alla data odierna:

- ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
- non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11/07/2018;
- non sussistono alla data odierna Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o Consip SpA.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di affidare, per le motivazioni in premessa riportate, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, il "servizio per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana" dal mese di Dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare affidato e per il periodo indicativo di 6 mesi, fino ad un importo massimo di € 126.000,00 (IVA esente) alla ditta Saniplan S.r.l. di Vicenza, C.F. e P.Iva 04117470247;
- di nominare, in quanto in possesso dei requisiti necessari:
  - quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), il Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore della U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni;
  - quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Coordinatore Infermieristico del Servizio medicina preventiva – medico competente, Luca Bolzonella, ai sensi dell'art. 114 comma 8 e dell'art. 32 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto, in considerazione dell'urgenza di assicurare prestazioni sanitarie essenziali che non possono essere interrotte senza arrecare pregiudizio all'utenza e all'Azienda;
- di approvare, lo schema di Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 01);
- di riservarsi la facoltà di modificare le condizioni contrattuali, a seguito dell'emanazione delle linee guida previste dall'art. 10 comma 3 del D.L.34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023, qualora più favorevoli per l'Amministrazione;
- che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolverà il contratto, totalmente od anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora:
  - nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi in oggetto sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto, o venisse attivata, relativamente alla categoria merceologica dei servizi di cui trattasi, una convenzione stipulata da Consip S.p.A;
  - qualora le procedure ordinarie di reclutamento del personale, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, dessero esito positivo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.L.34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023
  - per mutate esigenze anche organizzative della Stazione appaltante.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e sanitario, per le parti di rispettiva competenza;

### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui puntualmente richiamate:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, il "servizio per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana" dal mese di Dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare affidato e per il periodo indicativo di 6 mesi, fino ad un importo massimo di € 126.000,00 (IVA esente) alla ditta Saniplan S.r.l. di Vicenza, C.F. e P.Iva 04117470247;
- 2) di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione, viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto	Descrizione del Conto	Importo Iva esente	N. autorizzazione	C.O.
2024	SAN	EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	€ 21.000,00	24-U04359	T002
2025	SAN	EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	€ 105.000,00	25-U00005	T002

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato al centro ordinatore sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 3) di nominare, in quanto in possesso dei requisiti necessari:
  - quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), il Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore della U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni;
  - quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Coordinatore Infermieristico del Servizio medicina preventiva – medico competente, Luca Bolzonella, ai sensi dell'art. 114 comma 8 e dell'art. 32 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;
- 4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto, in considerazione dell'urgenza di assicurare prestazioni sanitarie essenziali che non possono essere interrotte, senza arrecare pregiudizio all'utenza e all'Azienda;
- 5) di approvare, lo schema di Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei

dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 01);

- 6) che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, risolverà il contratto, totalmente od anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora:
  - nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi in oggetto sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto, o venisse attivata, relativamente alla categoria merceologica dei servizi di cui trattasi, una convenzione stipulata da Consip S.p.A;
  - qualora le procedure ordinarie di reclutamento del personale, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, dessero esito positivo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.L.34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023
  - per mutate esigenze anche organizzative della Stazione appaltante;
- 7) di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 ad oggi, risultano regolari; le suddette verifiche verranno altresì svolte tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ai sensi delle Delibere ANAC n. 262/2023 e n. 582/2023, prima della stipula del contratto;
- 8) di dare atto che, per il servizio in oggetto, è stato accertato quanto segue:
  - ai sensi delle disposizioni della Regione Veneto, non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
  - non esistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
  - lo stesso non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11/07/2018;
  - non sussistono alla data odierna Convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o Consip SpA;
- 9) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs 36/2023;
- 10) di riservarsi la facoltà di modificare le condizioni contrattuali, a seguito dell'emanazione delle linee guida previste dall'art. 10 comma 3 del D.L.34/2023 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 56/2023, qualora più favorevoli per l'Amministrazione.

\*\*\*\*\*

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

**Il Direttore generale  
Benazzi Francesco**

---

**SCHEMA DI ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona del Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. 2568 del 29.12.2023, con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

[inserire denominazione sociale], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a [inserire Comune], via [inserire indirizzo] n., C.F. e p. iva [inserire], n. REA [inserire],

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- in esecuzione della deliberazione n. del \_\_\_\_\_ a seguito di affidamento, il Fornitore eroga all'Azienda il servizio per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 (di seguito "affidamento");
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale affidamento il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Fornitore dichiara di offrire le garanzie di cui sopra, nonché di possedere un'organizzazione, risorse e attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'affidamento - l'Azienda intende nominare il Fornitore, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

**1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO**

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

**2. DURATA DEL TRATTAMENTO**

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dell'affidamento la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

**3. NATURA DEL TRATTAMENTO**

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

#### **4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate all'affidamento.

#### **5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI**

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di:

- dati di natura comune (*identificativi, anagrafici, di contatto, bancari, ecc.*);
- dati particolari ex art. 9 GDPR (*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*);
- dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR (*dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza*).

#### **6. CATEGORIE DI INTERESSATI**

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- candidati;
- dipendenti e rispettivi familiari;
- collaboratori (*somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, ...*) e rispettivi familiari;
- amministratori e rispettivi familiari;
- sindaci e rispettivi familiari;
- soci non amministratori;
- pazienti / assistiti / utenti del servizio;
- potenziali pazienti/utenti;
- pazienti/utenti;
- fornitori;
- utenti sito web;
- assegnatari di utenze informatiche;

#### **7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE**

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

## **8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE**

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione dell'affidamento mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione all'affidamento, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del

Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (*di seguito "Provvedimento"*) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:

- intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
- predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (*operazioni di backup e recovery*) dei dati e delle applicazioni;
- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

#### **9. ALTRI RESPONSABILI**

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

#### **10. MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

#### **11. DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data \_\_\_\_\_

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,

il Direttore

U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del trattamento

\_\_\_\_\_